



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 ottobre 2007 (31.10)
(OR. en)**

14519/07

**AUDIO 37
TELECOM 129
CONSOM 124
PI 43**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 25 ottobre 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: **SESTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere"**

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 452 definitivo.

All.: COM(2007) 452 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.10.2007
COM(2007) 452 definitivo

**SESTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere"

**SESTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere"

INDICE

<u>1.</u>	<u>Introduzione</u>	3
<u>1.1.</u>	<u>Contesto della relazione</u>	3
<u>1.2.</u>	<u>Evoluzione del mercato televisivo in Europa</u>	3
<u>2.</u>	<u>Applicazione della direttiva</u>	4
<u>2.1.</u>	<u>Giurisdizione (articolo 2)</u>	4
<u>2.2.</u>	<u>Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis)</u>	5
<u>2.3.</u>	<u>Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi (articoli 4 e 5)</u>	6
<u>2.4.</u>	<u>Applicazione delle norme in materia di pubblicità (articoli da 10 a 20)</u>	7
<u>2.5.</u>	<u>Tutela dei minori e dell'ordine pubblico (articoli 2bis, 22 e 22bis)</u>	7
<u>2.6.</u>	<u>Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione</u>	8
<u>3.</u>	<u>Proposta per una direttiva sui servizi dei media audiovisivi (AVMS)</u>	9
<u>4.</u>	<u>Aspetti internazionali</u>	9
<u>4.1.</u>	<u>Allargamento - previsioni</u>	9
<u>4.2.</u>	<u>Quadro internazionale relativo alla diversità culturale</u>	10
<u>4.3.</u>	<u>Cooperazione con il Consiglio d'Europa</u>	10
<u>5.</u>	<u>Conclusioni</u>	11

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto della relazione

Con la presente comunicazione, conformemente all'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE¹, come modificata dalla direttiva 97/36/CE² (la direttiva "Televisione senza frontiere", in seguito "la direttiva"), la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo la sesta relazione sull'applicazione della direttiva. La presente relazione riguarda l'attuazione della direttiva durante il periodo 2005-2006.

L'obiettivo principale della relazione consiste nel descrivere e analizzare i fatti salienti concernenti l'attuazione della direttiva durante il periodo di riferimento³. Visto che la Commissione ha adottato una proposta per la modernizzazione della direttiva, la presente relazione tratterà anche i recenti sviluppi concernenti questa proposta legislativa, attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione⁴.

1.2. Evoluzione del mercato televisivo in Europa

Negli ultimi anni, il mercato televisivo ha affrontato sfide importanti sia di natura economica che tecnologica. A fronte di un contesto caratterizzato dalla stabilità delle entrate per quanto riguarda i flussi finanziari tradizionali, come i diritti di licenza e la pubblicità, una ulteriore diversificazione delle fonti di entrata dovuta ad una moltiplicazione dei servizi ha consentito al settore radiotelevisivo di migliorare il proprio rendimento economico complessivo in termini di fatturato (le entrate nette complessive delle aziende radiofoniche/televisive nel 2004 ammontavano a circa 72,8 miliardi di euro, un aumento del 7,9% rispetto al 2003⁵). Tuttavia, questa tendenza non ha impedito una concentrazione di operatori in aree specifiche, come il settore delle "pay-tv", in cui in molti casi le condizioni commerciali non hanno consentito la contemporanea presenza di più operatori sui singoli mercati nazionali.

Lo sviluppo delle trasmissioni televisive digitali e, più recentemente di IPTV e altre forme di contenuti on-line, ha introdotto un ulteriore elemento di cambiamento nel settore della radiodiffusione, che è oggi in grado di moltiplicare la propria gamma di servizi a un livello fino ad oggi impensabile. Questi sviluppi tecnologici continueranno sicuramente a influenzare il settore nei prossimi anni, incrementando la concorrenza all'interno del settore e anche da parte di nuovi concorrenti. Tuttavia, al momento non è possibile prevedere quale modello commerciale trarrà i maggiori vantaggi dalle mutevoli condizioni

¹ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

² GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

³ Fa seguito alla quinta relazione sull'attuazione (COM(2006) 49 def.).

⁴ Per maggiori informazioni sulla ristrutturazione della direttiva, si veda: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm.

⁵ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2006.

tecnologiche. In ogni caso, la Commissione ha stabilito come obiettivo indicativo per l'interruzione delle trasmissioni analogiche l'anno 2012⁶.

Il numero di servizi disponibili nella Comunità allargata a metà del 2006 ha già superato le precedenti previsioni. Oltre a 122 canali analogici a livello nazionale, circa 1 335 canali digitali erano disponibili su più piattaforme (cavo, satellite, terrestre, IPTV)⁷. Alcuni di questi canali erano rivolti al mercato di un altro Stato membro o si trovavano al di fuori dell'Unione. A metà del 2006 erano presenti 370 servizi di questo tipo⁸. Oltre ai canali disponibili a livello nazionale o transnazionale, il numero di canali regionali è stimato intorno a 3 000⁹.

Di fronte a un'offerta così incrementata e diversificata, gli spettatori non hanno modificato radicalmente i propri schemi generali di visione. Chiaramente, il pubblico si è frammentato maggiormente poiché gli spettatori sono passati in certa misura a nuovi canali digitali. Tuttavia, non si è concretizzata la riduzione da tempo prospettata del tempo trascorso di fronte alla televisione a favore del consumo di Internet. In alcuni paesi il tempo trascorso di fronte alla TV è aumentato nel 2005 rispetto al 2004 (Belgio, Francia, Irlanda, Polonia). L'Ungheria si conferma il paese con i più elevati livelli di audience (265 minuti/giorno), mentre la Danimarca registra i livelli più bassi in termini di tempo trascorso di fronte alla TV (153 minuti/giorno).

2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

2.1. Giurisdizione (articolo 2)

Il principio basilare su cui è fondata la direttiva è quello del "paese di origine". In base a tale principio, i servizi che rispettano la normativa del paese in cui sono stabiliti i loro fornitori possono circolare liberamente all'interno del mercato comunitario. Tuttavia, l'articolo 2 *bis*, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di derogare all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in maniera manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafo 1 o 2 o l'articolo 22 *bis*.

Applicando questa disposizione, il 20 dicembre 2004 il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione la sua intenzione di vietare il servizio televisivo denominato "Extasi TV". Il motivo addotto era la manifesta, seria e grave violazione, da parte del servizio televisivo, dell'articolo 22 della direttiva. Il servizio veniva trasmesso attraverso strutture di "satellite up-link" situate in Spagna, ma la programmazione stessa era realizzata e curata dalla Digital World Television (DWT), situata in Italia. Sussisteva pertanto incertezza circa quale Stato membro (Italia o Spagna) avesse giurisdizione sull'emittente.

⁶ Comunicazione del 24 maggio 2005, COM(2005) 204 def.

⁷ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2006.

⁸ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2006.

⁹ Osservatorio europeo dell'audiovisivo, annuario 2006.

Il Regno Unito ha rispettato tutti i requisiti di consultazione e le violazioni sono proseguite. Con lettera datata 9 febbraio 2005, il Regno Unito ha comunicato alla Commissione di avere emesso una ordinanza ai sensi della sezione 177 del Broadcasting Act del 1990, il cui effetto è stato quello di rendere illegale determinati atti necessari per l'effettiva ricezione del servizio in questione nel Regno Unito. In data 11 luglio 2005, la Commissione ha deciso che le misure adottate dal Regno Unito erano compatibili con il diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 2 della direttiva¹⁰.

Analogamente sono emersi dei problemi nel decidere se la giurisdizione rilevante per i servizi RTL-TVi, Club RTL e "Plug TV" fosse quella del Belgio o del Lussemburgo. In occasione della riunione del comitato di contatto del 15 novembre 2006, la delegazione belga ha presentato la sua proposta concernente la questione. È seguita una discussione con le altre delegazioni interessate. Le delegazioni hanno accettato di cooperare in modo più efficace per individuare soluzioni concrete a tali problemi¹¹.

2.2. Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis)

L'articolo 3 *bis*, paragrafo 1 della direttiva dispone che gli Stati membri possono adottare misure per garantire che gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società siano trasmessi in modo tale da non privare una parte significativa del pubblico della possibilità di seguire tali eventi "in chiaro". Ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2 della direttiva, la Commissione deve verificare, non appena tali misure le vengono notificate, che esse siano compatibili con il diritto comunitario, e deve pubblicare le misure quando esse sono state effettivamente adottate dagli Stati membri.

In data 15 dicembre 2005, nella causa *Infront contro Commissione*¹², il Tribunale di primo grado ha deciso che la lettera con la quale il Direttore Generale per l'Istruzione e la cultura informava le autorità del Regno Unito circa l'assenza di obiezioni da parte della Commissione rispetto alle misure concernenti la copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza in quel paese rappresentava una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE. Su tale base, il Tribunale ha annullato tale decisione per motivi procedurali, poiché essa non era stata adottata in conformità alle norme della Commissione in materia di procedura collegiale, delega e applicazione delle decisioni.

A seguito di questa sentenza, la Commissione ha adottato una nuova decisione sulle misure del Regno Unito conformemente alle sue norme in materia di procedura collegiale, delega e applicazione delle decisioni. La Commissione ha altresì allineato alla sentenza del Tribunale tutte le proprie verifiche delle misure degli Stati membri notificate prima della sentenza *Infront*, e ha adottato

¹⁰ C(2005) 2335 def.

¹¹ Si veda il seguente paragrafo 2.6.

¹² Causa T-33/01, relazioni 2005 del Tribunale europeo, pagina II-05897.

decisioni da pubblicare, assieme alle misure nazionali, nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 2 della direttiva¹³.

Inoltre, la Commissione agirà in base alla sentenza del Tribunale rispetto a tutte le misure degli Stati membri notificate alla Commissione dopo la sentenza Infront. Ciò ha riguardato in particolare i progetti di misure notificati dalla Finlandia alla Commissione il 2 ottobre 2006. Queste misure sono state sottoposte a verifica da parte della Commissione a seguito di una opinione favorevole del comitato di contatto. Come precedentemente indicato, è stata adottata e sarà pubblicata una decisione formale sulla compatibilità di queste misure con il diritto comunitario, assieme alle misure adottate a livello nazionale¹⁴.

2.3. Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi (articoli 4 e 5)

Il 22 agosto 2006 la Commissione ha adottato la settima comunicazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva. La relazione si riferisce all'UE-25 nel periodo 2003-2004¹⁵.

Il tempo di trasmissione medio di opere europee nell'UE-25 è stato del 65,18% nel 2003 e del 63,32% nel 2004, con una diminuzione del 3,63% nel corso del quadriennio 2001-2004. Tuttavia, prendendo in considerazione un arco di tempo di sei anni (1999-2004) si è registrato un aumento complessivo del 2,64% nella programmazione di opere europee. Per poter valutare i progressi compiuti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, devono essere presi in considerazione due fattori. Anzitutto, i dati relativi al 2004 comprendono i dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004. Secondariamente, il metodo di calcolo è cambiato, poiché i canali secondari con share di pubblico inferiore al 3% sono stati inclusi nelle proporzioni medie delle opere europee. I risultati mostrano che, nonostante la tendenza a breve termine sia in lieve diminuzione, la programmazione delle opere europee si è stabilizzata nella UE a un livello ben superiore al 60% del tempo di trasmissione complessivo. In particolare, per i dieci Stati membri che hanno partecipato a questo esercizio di sorveglianza per la prima volta, si tratta di uno sviluppo incoraggiante. È altresì importante sottolineare che la percentuale di conformità relativa all'intera UE è salita di oltre quattro punti durante questo periodo. Pertanto, in generale l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva a livello europeo si può ritenere soddisfacente.

La percentuale di opere europee di produttori indipendenti all'interno dell'UE-25 è stata del 31,39% nel 2003 e del 31,50% nel 2004. È evidente che non si sono praticamente registrate differenze tra i canali dell'UE-15 e quelli dei dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, poiché essi hanno raggiunto risultati medi pari al 31,55%, perfino superiori ai canali dell'UE-15 (31,47%). In

¹³ Decisioni del 25 giugno 2007, non ancora pubblicate.

¹⁴ Il governo finlandese ha adottato le proprie misure il 22 febbraio 2007, e le ha notificate alla Commissione il 26 marzo 2007.

¹⁵ La Commissione europea sta preparando l'ottava comunicazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 per il periodo 2005-2006.

generale, rispetto ai precedenti periodi di riferimento, si è registrata una diminuzione del 6,25% nell'arco di sei anni consecutivi (1999-2004). Tuttavia, il livello di trasmissione delle recenti opere europee da parte di produttori indipendenti si mantiene relativamente elevato (più di un quinto del tempo di trasmissione totale). La percentuale di opere europee di produttori indipendenti è largamente superiore all'obiettivo del 10% fissato all'articolo 5 della direttiva.

2.4. Applicazione delle norme in materia di pubblicità (articoli da 10 a 20)

Nel corso del periodo di riferimento, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione, relativi in particolare alle violazioni delle norme sulla pubblicità. Tali violazioni erano state individuate a seguito di reclami di cittadini o sulla base della sorveglianza da parte di un consulente indipendente. Il consulente indipendente ha presentato relazioni nazionali contenenti fatti e prove pertinenti riguardanti l'applicazione concreta delle norme quantitative in materia di pubblicità televisiva da parte di emittenti di taluni Stati membri in un determinato periodo di tempo. Nel 2006 è stata esaminata la situazione di cinque Stati membri e le relative relazioni sono state debitamente presentate alla Commissione, che provvederà a fornire un adeguato follow-up.

A seguito del parere motivato inviato al Regno del Belgio nel 2004 sulla base di una relazione di sorveglianza fornita dal consulente indipendente, la Commissione ha svolto discussioni approfondite con le autorità belghe. Dati i miglioramenti realizzati nel frattempo dagli enti di regolamentazione nelle loro attività di sorveglianza delle emittenti soggette alla loro responsabilità, il 4 aprile 2006 la Commissione ha deciso di chiudere il caso¹⁶. Una lettera di costituzione in mora è stata inviata all'Italia a causa dell'introduzione di brevi spot pubblicitari, solitamente denominati mini-spot, durante la ritrasmissione di partite di calcio, che avrebbero violato le norme della direttiva. Questo caso, motivato dalla non conformità alle norme della direttiva, è stato chiuso dalla Commissione il 12 dicembre 2006 a seguito di modifiche apportate alla legislazione italiana sulla pubblicità televisiva¹⁷.

2.5. Tutela dei minori e dell'ordine pubblico (articoli 2bis, 22 e 22bis)

Nel 2004 la Commissione ha informato la *Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales* (ANPBA) che avrebbe rifiutato la richiesta di questa associazione di vietare la trasmissione di lotte tra tori da parte di emittenti spagnole, considerata l'assenza di denunce da parte di Stati membri in cui tali programmi sono ricevuti, il che indica la loro intenzione di derogare al principio di libertà di ricezione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 della

¹⁶ Gran parte delle violazioni della direttiva identificate nella relazione di sorveglianza sono ascrivibili ad emittenti situate nelle Fiandre. Da allora sono stati osservati notevoli progressi nella vigilanza delle emittenti e nel modo in cui queste attuano le norme fissate nel decreto fiammingo sui mezzi di comunicazione. Inoltre, il 10 febbraio 2006 il Governo fiammingo ha istituito l'ente fiammingo per la regolamentazione del settore radiotelevisivo (Vlaamse Regulator voor de Media), dotandolo di maggiori poteri rispetto al precedente Commissariaat van de Media.

¹⁷ Si vedano in particolare le rettifiche all'articolo 4 della *delibera n. 538/01/CSP* da parte della *delibera 250/04/CSP*.

direttiva. A seguito di questa lettera, la ANPBA ha presentato una denuncia al mediatore. Completato l'esame del caso, il mediatore non ha individuato prove di cattiva amministrazione da parte della Commissione nella gestione della denuncia e ha chiuso il caso con decisione del 12 gennaio 2006¹⁸. Nel frattempo la Commissione aveva chiuso il caso¹⁹.

Il 20 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana e sul diritto di rettifica. La raccomandazione si fonda sulla precedente raccomandazione del Consiglio del 1998, che resta in vigore. Essa ne estende l'ambito includendo l'alfabetizzazione mediatica, la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, azioni contro la discriminazione in tutti i media audiovisivi e il diritto di replica concernente i media audiovisivi on-line. La Commissione pubblicherà relazioni periodiche sull'attuazione e l'efficacia di questa raccomandazione, e se necessario la riesaminerà.

2.6. Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione

Le riunioni del comitato di contatto hanno avuto luogo il 6 aprile 2005 [22° riunione], il 14 ottobre 2005 [23a riunione] e il 15 novembre 2006 [24° riunione]. Nella sua 21a riunione tenutasi il 21 ottobre 2004, il comitato di contatto aveva deciso di rendere pubblici i propri verbali, allo scopo di aumentare il livello di trasparenza. Attualmente i verbali sono pubblicati sul sito Internet della Commissione²⁰.

Il comitato ha seguito le fasi di preparazione del riesame della direttiva "Televisione senza frontiere", ha trattato tematiche in materia di giurisdizione in numerose occasioni e in generale ha seguito le tematiche concernenti l'attuazione della direttiva. Nel contesto della 24a riunione, le delegazioni del Lussemburgo e del Belgio hanno dichiarato la propria volontà di trovare una soluzione che garantisca da parte della società, CLT, il rispetto degli impegni concernenti le produzioni audiovisive ai sensi dei regolamenti della comunità francese del Belgio. In occasione della stessa riunione, il comitato ha espresso un'opinione favorevole sulle misure finlandesi ai sensi dell'articolo 3 *bis* TVWF (eventi di particolare rilevanza).

A seguito della riunione tenutasi nel marzo del 2005 sui temi relativi all'istigazione all'odio nelle trasmissioni provenienti dall'esterno dell'Unione europea, come *Al Manar* o *Sahar 1*, nel marzo del 2006 il Commissario Reding ha convocato il Gruppo di alto livello delle autorità di regolamentazione nazionali per una riunione annuale, durante la quale sono stati discussi molti temi, in particolare il follow-up ad alcuni degli impegni assunti nel marzo 2005 per salvaguardare le libertà fondamentali contenute nella Carta dei diritti

¹⁸ Denuncia 3133/2004 LMA contro la Commissione europea, decisione pubblicata in: <http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/043133.htm>.

¹⁹ La decisione era stata adottata il 12 ottobre 2005.

²⁰ http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.

fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. PROPOSTA PER UNA DIRETTIVA SUI SERVIZI DEI MEDIA AUDIOVISIVI (AVMS)

Nel dicembre del 2005 è stata adottata una proposta legislativa per la modernizzazione della direttiva sui servizi audiovisivi²¹. L'adozione ha fatto seguito a due consultazioni pubbliche tenutesi nel 2003 e nel 2005 e ad una conferenza delle parti interessate del settembre 2006 a Liverpool²².

La proposta legislativa è attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio nell'ambito della procedura di codecisione. Dopo una prima discussione della proposta della Commissione nel maggio 2006, il Consiglio ha concordato un approccio generale il 13 novembre 2006 sotto la presidenza finlandese.

Nella sua prima lettura del 13 dicembre 2006, il Parlamento ha ampiamente confermato la proposta della Commissione esprimendo un chiaro consenso relativamente ad ambito, coregolamentazione e autoregolamentazione, opere europee e approccio a due livelli. Le modifiche adottate sono ampiamente coerenti con l'approccio generale del Consiglio²³. La Commissione ha adottato la propria proposta modificata il 29 marzo 2007. Un accordo politico su una posizione comune è stato adottato il 24 maggio 2007 sotto la presidenza tedesca²⁴.

4. ASPETTI INTERNAZIONALI

4.1. Allargamento - previsioni

Nel corso del periodo in esame l'UE è passata da 25 a 27 membri, a seguito dell'adesione di Romania e Bulgaria avvenuta il 1° gennaio 2007. Le relazioni tra l'Unione e i paesi (allora) candidati si sono sviluppate conformemente alle strategie di pre-adesione. La Commissione ha sorvegliato tutto il processo, prestando particolare attenzione allo sviluppo di una capacità amministrativa e giudiziaria adeguata per l'attuazione della direttiva.

Croazia, Turchia ed Ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono adesso paesi candidati. L'UE ha avviato ufficialmente i negoziati per l'adesione con Croazia e Turchia il 3 ottobre 2005. I negoziati con l'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia non sono stati ancora avviati.

Per quanto riguarda i paesi dei Balcani occidentali, il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese le loro prospettive di adesione all'UE. La Commissione

²¹ http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm.

²² http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.

²³ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0559+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>.

²⁴ Per maggiori informazioni, si veda:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

persegue una strategia di convergenza delle politiche audiovisive di tali paesi con le norme europee sui media, in cooperazione con il Consiglio d'Europa.

4.2. Quadro internazionale relativo alla diversità culturale

Durante il periodo oggetto della relazione, sono stati compiuti passi importanti per sostenere gli obiettivi comuni della politica audiovisiva europea con l'affermazione della diversità culturale a livello internazionale.

Il 18 dicembre 2006 la Comunità ha ratificato la Convenzione sulla tutela e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005, contribuendo in maniera decisiva alla rapida entrata in vigore della Convenzione (3 mesi dopo il deposito del 30° strumento di ratifica, ovvero il 18 marzo 2007) e all'avvio del processo di attuazione.

Inoltre, l'UE ha concluso una serie di negoziati con 17 membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sulle modifiche degli impegni commerciali nei servizi di cui all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) a seguito dell'adesione all'UE di 13 Stati membri dal 1995, per uniformare tali impegni a quelli della CE-12 e consolidarli in un elenco unico comunitario di impegni commerciali (elenco consolidato degli impegni GATS della CE25). Il risultato di questi negoziati è positivo per la diversità culturale, nel senso che il settore audiovisivo beneficia attualmente delle stesse garanzie in tutta l'UE allargata nel quadro del GATS (ovvero assenza di impegni in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale); ora è stabilito espressamente, per i 25 Stati membri, che la fornitura di contenuti è esclusa dagli impegni sui servizi di telecomunicazione e sono date garanzie relativamente all'esclusione dei servizi audiovisivi informatici e dei servizi correlati dagli impegni nell'area dei servizi informatici.

4.3. Cooperazione con il Consiglio d'Europa

La Commissione europea partecipa come osservatore a riunioni del comitato direttivo sui mezzi di comunicazione e sui nuovi servizi di comunicazione (CDMC). Il CDMC dirige il lavoro di tutti i gruppi di esperti e degli enti subordinati che trattano tematiche legate ai media e alla comunicazione. L'organismo più pertinente tra questi è il comitato permanente sulla televisione transfrontaliera, che sorveglia l'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera. Il comitato, in presenza di un osservatore della Commissione, ha recentemente avviato i lavori preparatori per un riesame della convenzione. È stato deciso di mantenere la coerenza tra entrambi gli strumenti che le due istituzioni hanno promosso nel corso di numerosi anni.

La Commissione europea ha inoltre avviato un'iniziativa per incrementare il livello di informazione in merito alle norme europee di regolamentazione audiovisiva nella regione dei Balcani occidentali e per sostenere le riforme in

collaborazione con il Consiglio d'Europa. Nei Balcani occidentali e a Bruxelles si è tenuta una serie di seminari per consentire lo scambio di informazioni sulle norme europee di regolamentazione e fare il punto in merito alla politica dei media in ciascuno dei paesi dei Balcani occidentali. I principali risultati di questa iniziativa sono stati il rafforzamento della cooperazione regionale e una maggiore sensibilizzazione alle norme europee sulle libertà dei media e *l'acquis* audiovisivo della UE²⁵.

5. CONCLUSIONI

La direttiva continua ad essere un mezzo efficace per garantire la libertà di prestazione di servizi televisivi nell'Unione europea. La Commissione, in qualità di custode del trattato, continua a verificare l'effettiva attuazione della direttiva e, laddove necessario, adotta misure per garantirla. La settima comunicazione sull'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva contiene dati generalmente soddisfacenti per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di opere europee da parte dei canali. Al contempo, gli sviluppi tecnologici e del mercato che hanno spianato la strada allo sviluppo di nuovi servizi audiovisivi, ad esempio i servizi a richiesta, confermano la necessità di modernizzare il quadro giuridico dell'UE. Ciò avrà luogo non appena sarà finalmente adottata la direttiva di modifica sui servizi dei media audiovisivi.

²⁵ http://ec.europa.eu/avpolicy/ext/enlargement/index_en.htm